



COMUNE DI SIZZANO

PROVINCIA DI NOVARA

C.A.P. 28070 - CODICE FISCALE 80001390030

DELIBERAZIONE N. 32 COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: STATUTO COMUNALE. APPROVAZIONE MODIFICHE

L'anno duemiladiciotto addì diciannove del mese dicembre alle ore 19.00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

Ponti Celsino	SINDACO	Presente
Crepaldi Gian Luca	CONSIGLIERE	Presente
Vercelloni Stefano	CONSIGLIERE	Presente
Fozzati Sonia	CONSIGLIERE	Presente
Maggiore Maria Teresa	CONSIGLIERE	Assente
Zancato Silvia	CONSIGLIERE	Presente
Randetti Maria Elena	CONSIGLIERE	Presente
Maggiore Enrico	CONSIGLIERE	Presente
Paganotti Luciano	CONSIGLIERE	Ass.ing.
Negri Natale	CONSIGLIERE	Presente
Naldi Aurora	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti: 9

Totale assenti: 2

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Gilardone Roberto
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Ponti Celsino – Sindaco pro tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 9 dell'ordine del giorno.

DELIBERA DI C.C. N. 32 DEL 19.12.2018

OGGETTO: STATUTO COMUNALE. APPROVAZIONE MODIFICHE

IL SINDACO

Premesso che:

con sentenza n. 272/2004, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 113-bis del D. Lgs. n. 267/ 2000 (Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica), nel testo introdotto dal comma 15 dell'art. 35 della legge n. 448 del 2001;

l'art. 113-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 disciplinava i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, stabilendo che la loro gestione potesse avvenire “mediante affidamento diretto a: a) Istituzioni, b) Aziende speciali anche consortili, c) Società a capitale interamente pubblico a condizione che gli Enti esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano”;

secondo quanto afferma la Suprema Corte la suddetta disposizione viola l'art. 117 della Costituzione, in quanto porrebbe una disciplina dettagliata ed autoapplicativa dei servizi pubblici privi di rilevanza economica e non sarebbe riconducibile, ai sensi dell'art. 117, comma 2, della Costituzione, a nessuna delle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, in particolare né a quella relativa alla “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” o a quella relativa alle “funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane” né in materia della “tutela della concorrenza”;

la disciplina in oggetto, dettagliata ed autoapplicativa, esulerebbe quindi dalla sfera di competenza legislativa dello Stato e rientrerebbe nell'ambito di competenza esclusiva della Regione. Nondimeno, la tutela della concorrenza e l'inderogabilità della disciplina da parte di norme regionali sono però esplicitamente evocate in riferimento ai soli servizi pubblici locali attualmente classificati come “di rilevanza economica” di cui all'art. 113 e non già in riferimento ai servizi “privi di rilevanza economica” previsti dall'art. 113Bis;

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di colmare il vuoto legislativo, visto l'art. 6 del TUEL, provvedere a normare nello Statuto comunale, in forma sussidiaria rispetto alla normativa regionale al momento inesistente e certamente cedevole rispetto a questa, qualora intervenisse in subiecta materia, le modalità di gestione e di affidamento dei servizi pubblici locali non a rilevanza economica, introducendo al Titolo Terzo del vigente Statuto il seguente articolo 37 bis:

ART. 37 bis

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;

c) società a capitale interamente pubblico a condizione che l'Ente pubblico titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla.

2. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero a fondazioni di partecipazione dallo stesso all'uopo costituite quali organismi di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del D Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

4. Il servizio sportivo, inteso come pratica sportiva, rientra a pieno titolo nell'ambito delle attività del tempo libero e configura nel soddisfacimento di un interesse generale per la comunità locale, un servizio sociale alla persona privo di rilevanza economica stante:

a) il conseguimento di un fattore aggregativo di natura sociale;

b) la cura della salute e del benessere individuale;

c) la promozione di una componente educativa particolarmente rivolta ai giovani della comunità locale.

5. La gestione delle attività sportive di cui al precedente comma, che prevedono l'utilizzo di un impianto di proprietà comunale, può essere attribuita in forma diretta ad una associazione avente la natura di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, appositamente costituita dal Comune.

6. I rapporti tra il Comune ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

7. Gli amministratori nominati in rappresentanza dell'Ente negli Organi di governo delle fondazioni di partecipazione e delle associazioni di cui ai precedenti commi 3 e 5, sono soggetti al vincolo di mandato.

8. Il presente articolo ha natura sussidiaria e cedevole rispetto all'entrata in vigore di una specifica legislazione regionale in subiecta materia.

Visto l'art. 6, commi 4 e 5, del D.Lgs. 267 /2000 e s.m.i.: “Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie”;

Viste le Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2001, n. 1.1.26/10888/9.92, recante “Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi” (G.U. 27 aprile 2001, n. 97) e del 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, recante “Guida alla redazione dei testi normativi” (G.U. 3 maggio 2001, n. 101, S.O. n. 105) che indicano le regole, di carattere formale e sostanziale, cui si attengono le amministrazioni nella redazione dei testi normativi, legislativi o di altra natura;

FORMULA la seguente proposta di D E L I B E R A

1) Di integrare il vigente Statuto comunale introducendo al Titolo Terzo del vigente Statuto il seguente articolo 37 bis:

ART. 37 bis

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società a capitale interamente pubblico a condizione che l'Ente pubblico titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla.

2. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero a fondazioni di partecipazione dallo stesso all'uopo costituite quali organismi di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del D Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

4. Il servizio sportivo, inteso come pratica sportiva, rientra a pieno titolo nell'ambito delle attività del tempo libero e configura nel soddisfacimento di un interesse generale per la comunità locale, un servizio sociale alla persona privo di rilevanza economica stante:

a) il conseguimento di un fattore aggregativo di natura sociale;

b) la cura della salute e del benessere individuale;

c) la promozione di una componente educativa particolarmente rivolta ai giovani della comunità locale.

5. La gestione delle attività sportive di cui al precedente comma, che prevedono l'utilizzo di un impianto di proprietà comunale, può essere attribuita in forma diretta ad una associazione avente la natura di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, appositamente costituita dal Comune.

6. I rapporti tra il Comune ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

7. Gli amministratori nominati in rappresentanza dell'Ente negli Organi di governo delle fondazioni di partecipazione e delle associazioni di cui ai precedenti commi 3 e 5, sono soggetti al vincolo di mandato.

8. *Il presente articolo ha natura sussidiaria e cedevole rispetto all'entrata in vigore di una specifica legislazione regionale in subiecta materia.*

3) di dare atto che l'integrazione al vigente Statuto comunale di cui in premessa entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio online

4) di dare atto che lo Statuto, così come integrato e modificato con il presente atto, sarà pubblicato all'Albo pretorio on – line del Comune per 30 giorni consecutivi, pubblicato nel BUR della Regione Piemonte ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Servizio Segreteria esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, co. 1, d.lgs. n. 267/2000.

Sizzano, lì 19.12.2018,

Il Responsabile del Servizio F.to Gilardone Roberto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sovraesposta proposta deliberativa avanzata, corredata dal sopra citato parere,

Con voti favorevoli n. _9_, contrari n._0_, astenuti n. _0_, espressi per alzata di mano dai nove presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare la sopra esposta proposta di deliberazione che qui s'intende integralmente riportata.

==== o O o ====

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
F.to Ponti Celsino

Il Segretario Comunale
F.to Gilardone Roberto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 21.12.2018 all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 21.12.2018

Il Segretario Comunale
F.to Gilardone Roberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

X Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000*).

Lì, 21.12.2018

Il Segretario Comunale
F.to Gilardone Roberto

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, 21.12.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gilardone Roberto